



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 200 del 09/09/2026

Assessore Proponente:

OGGETTO: SECONDA RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO INSEDIATIVO DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE CON VARIANTE AL PIANO OPERATIVO E VERIFICA SEMPLIFICATA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS: AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R..T 65/2014

L'anno duemilaventisei addì nove del mese di settembre alle ore 10:50 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Assente
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Presente (Skype)
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06 giugno 2001 (Testo Unico dell'Edilizia);
- la Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 (Norme per il Governo del Territorio);
- La Legge Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 (Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA));
- il Piano Strutturale approvato ai sensi dell'art. 233 della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i. con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 17/11/2017;
- il Piano Operativo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2022 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 33 Parte II del 17/08/2022;
- la Variante al Piano Operativo approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 06/05/2024

Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 05 del 21/01/2026 è stata avviata una seconda campagna di ascolto e di proposta di schedatura tesa alla ricognizione del patrimonio edilizio classificato "di interesse storico testimoniale" nella cartografia allegata al vigente Piano Operativo con contestuale approvazione della modulistica;

Preso atto che nei termini assegnati per la presentazione delle suddette proposte sono pervenute n° 63 (sessantatre) istanze, corredate della documentazione indicata suddetta Delibera;

Ritenuto che il numero di proposte ricevute sia sufficiente ad effettuare una seconda ricognizione del patrimonio edilizio in attuazione di quanto stabilito all'art. 17 comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al vigente Piano Operativo;

Considerato che lo stesso articolo 17 della L.R.T 65/2014, indica le modalità con le quali procedere per il riconoscimento o meno dell'assenza di valore storico testimoniale stabilendo che, si possa procedere con una variante semplificata solo per il patrimonio edilizio esistente all'interno del perimetro del territorio urbanizzato;

Preso atto che le schede pervenute sono relative ad immobili situati sia all'interno che all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e che pertanto non si possa procedere con la modalità semplificata;

Considerato che la ricognizione del patrimonio edilizio esistente sarà effettuata dal personale assegnato all'Area Tecnica – Edilizia, Urbanistica, Demanio senza necessità di

affidamento di incarichi esterni all'Amministrazione;

Vista la L.R.T. 10/2010 la quale prevede, che nei casi in cui le varianti ai piani/programmi siano di carattere formale, redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS (comma 3-ter dell'art. 5) l'autorità proponente presenti una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro il termine di trenta giorni;

Visto l'art. 17 della L.R.T. 65/2014 contenente disposizioni generali per l'avvio del procedimento degli atti di governo del territorio e delle relative varianti coordinata con la L.R.T. 10/2010;

Visti gli elaborati allegati al presente atto:

- ***Documento di avvio del procedimento;***
- ***Verifica di assoggettabilità a VAS;***

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l'art. 68;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia, Urbanistica, Demanio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comparti riflessi diretti e indiretti sul bilancio dell'Ente;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di avviare il procedimento per la ricognizione del patrimonio insediativo di interesse storico testimoniale e all'aggiornamento della disciplina, attraverso la formazione di una seconda variante al vigente Piano Operativo e verifica di assoggettabilità a VAS con le procedure indicate al comma 3-ter dell'art 5 della L.R.T. 10/2010, costituito dai seguenti elaborati:

- ***Documento di avvio del procedimento;***
- ***Verifica di assoggettabilità a VAS***

2. Di prendere atto dei suddetti documenti e di dividerne i contenuti;

3. Di dare atto che la variante non possa effettuarsi con le modalità semplificate;

4. **Di prendere atto, altresì**, che la ricognizione del patrimonio edilizio esistente sarà effettuata dal personale assegnato all'Area Tecnica – Edilizia, Urbanistica, Demanio senza necessità di affidamento di incarichi esterni all'Amministrazione;
5. **Di nominare** Garante dell'Informazione il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Rossi;
6. **Di stabilire** che il Responsabile del Procedimento è il responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia, Urbanistica, Demanio Arch. Silvia Lancioni;
7. **Di stabilire altresì**, che, relativamente al procedimento di VAS, l'Autorità Procedente è il Consiglio Comunale, l'Autorità Proponente è la Giunta Comunale e l'Autorità Competente è il Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici e Ambiente Arch. Priscilla Braccesi;
8. **Di dare atto** che la presente delibera non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi indiretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;
9. **Di incaricare** il Responsabile dell'area Tecnica– Edilizia, Urbanistica, Demanio di tutti gli adempimenti previsti e conseguenti alla presente deliberazione;
10. **Di dichiarare** il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Tuel



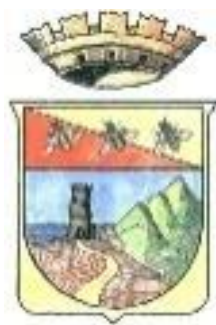
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 44 del 09.09.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA



II° VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE

Documento di Avvio del Procedimento

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014

Sindaco:

Arch. Davide Montauti

Segretario Comunale:

Dott.ssa Antonella Rossi

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Silvia Lancioni

Garante dell'informazione e della partecipazione:

Dott.ssa Antonella Rossi

INDICE

1. LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE
2. SCOPO DEL DOCUMENTO
3. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO
4. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE
5. IL PROCEDIMENTO
6. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO E COERENZA CON PIANO STRUTTURALE
7. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO E COERENZA CON PIANO STRUTTURALE
8. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE
9. INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

1. LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE

Il Comune di Campo nell'Elba è dotato dei seguenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica:

- Piano Strutturale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 17.11.2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 233 della L.R.T. 65/2014;
- Piano Operativo redatto ai sensi dell'art. 95 della L.R.T. 65/2014, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 31/05/2022, pubblicato sul B.U.R.T. n. 33 Parte II del 17/08/2022.
- Variante al Piano Operativo approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 06/05/2024;

Il Piano Operativo, direttamente precettivo ed operativo, è articolato in due parti:

- a) La disciplina della gestione degli insediamenti esistenti, di cui al comma 2 dell'Art. 95 della L.R.T. 65/2014, valida a tempo indeterminato;
- b) La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, di cui al comma 3 dell'Art. 95 della L.R.T. 65/2014, con valenza quinquennale.

L'Amministrazione Comunale, anche a seguito di segnalazione dei cittadini al Garante dell'Informazione e della Partecipazione, potrà in ogni tempo aggiornare il Quadro Conoscitivo di cui al comma 5 dell'Art. 95 della L.R.T. 65/2014. In relazione al mutato Quadro Conoscitivo l'A.C. potrà procedere a varianti finalizzate alla tutela, alla salvaguardia ed alla riqualificazione di aree, edifici e parti di tessuto insediativo, nonché particolari ambiti di paesaggio, con le procedure di cui all'art. 16 e seguenti della L.R.T. 65/2014.

2. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento illustra la variante che interessa esclusivamente il Piano Operativo.

Sono ivi contenute anche le verifiche e valutazioni in merito al procedimento di Valutazione Strategica (VAS) disciplinato dalla L.R.T. 10/2020 di recepimento delle norme statali: D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 4/2008 e D.Lgs. 128/2010;

3. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO

I soggetti coinvolti nel presente procedimento sono di seguito elencati:

- Proponente: Area Tecnica – Edilizia, Urbanistica, Demanio;
- Responsabile del Procedimento: Responsabile Area Tecnica – Edilizia, Urbanistica, Demanio che potrà avvalersi del personale tecnico assegnato alla struttura;

Si individuano gli Enti a cui si rende necessario chiedere il contributo:

- Regione Toscana
- Provincia di Livorno
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno
- Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano

4. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE

La presente relazione costituisce il supporto alla Deliberazione di avvio del procedimento volta all'aggiornamento del quadro conoscitivo e alla contestuale variante al Piano Operativo ed è redatta secondo i dettami indicati all'art. 17 della L.R.T. 65/2014.

La Variante da avviare fa seguito alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21/01/2026 con la quale l'Amministrazione Comunale ha avviato una seconda campagna di ascolto e di proposta di schedatura tesa alla ricognizione del patrimonio edilizio classificato "di interesse storico testimoniale" nella cartografia allegata al vigente Piano Operativo.

Volontà dell'Amministrazione è quella di proseguire l'aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Operativo al fine di allineare l'effettivo patrimonio edilizio esistente e la cartografia vigente, nella quale sono individuati gli edifici di antica formazione distinti tra quelli presenti al 1897 e al 1954. Per tali edifici, la cui disciplina è contenuta all'interno del Capo II, Sezione I, articoli 17 e 18 delle Norme Tecniche di Attuazione, la disciplina vigente prevede la possibilità di comprovare, da parte dell'interessato, l'effettiva datazione del fabbricato qualora non corrispondente a quella indicata negli elaborati.

E' inoltre prevista la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, anche sulla base della documentazione fornita dagli interessati, di procedere ad una ricognizione periodica del patrimonio edilizio di antica formazione, al fine di verificare l'eventuale perdita di valore storico testimoniale a seguito di interventi alterativi effettuati antecedentemente alla vigenza degli strumenti urbanistici comunali o in conformità ad essi.

La presente ricognizione riguarda l'intero patrimonio edilizio esistente sia all'interno che all'esterno del perimetro del centro abitato e pertanto non trova applicazione la procedura semplificata prevista al comma 2 dell'art. 30 della L.R.T. 65/2014.

A seguito dell'avvio della campagna di ascolto sopra citata risultano pervenute n. 63 (sessantatre) istanze corredate della documentazione indicata nella Deliberazione di Giunta n. 5 del 21/01/2026. La presente variante non incide sul dimensionamento del Piano Operativo né sulla sua disciplina che rimane integralmente confermata e invariata.

5. IL PROCEDIMENTO

L'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al vigente Piano Operativo stabilisce le modalità di svolgimento del procedimento prevedendo che il riconoscimento dell'assenza di valore storico testimoniale venga attestato da specifica istruttoria tecnica e supportato dal parere della Commissione Comunale per il Paesaggio a altro analogo collegio di esperti nominato dall'Amministrazione Comunale.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 186 del 19/08/2026 la Giunta Comunale ha individuato e nominato il collegio di esperti la cui consultazione sarà vincolante ai fini dell'istruttoria tecnica.

A seguito dell'approvazione della Variante da parte del Consiglio Comunale sarà aggiornata la cartografia allegata al Piano Operativo.

6. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO E COERENZA CON PIANO STRUTTURALE

Data l'esiguità della variante, che non incide sul dimensionamento del Piano Operativo né sulla disciplina ivi contenuta, consistendo bensì, in una semplice ricognizione periodica del patrimonio edilizio esistente di antica formazione, si ritiene che la stessa sia coerente con la disciplina sovraordinata della quale non vengono interessati gli obiettivi.

La presente variante inoltre non interviene sul quadro conoscitivo, sullo statuto del territorio e sulla strategia dello sviluppo sostenibile.

Con particolare riferimento al quadro conoscitivo e con quanto stabilito dall' art. 3 della L.R.T. 65/2014 che, nel definire il patrimonio Territoriale, lo individua come l'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future.

Da quanto sopra esplicitati possiamo classificare il Patrimonio territoriale come un insieme sistematico di elementi costituito da:

- a) La struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
- b) La struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali: aria, acqua, suolo ed ecosistemi della flora e della fauna;
- c) La struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali ed ecologici;
- d) La struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale

In virtù della tipologia della presente variante si rileva che la ricognizione del patrimonio edilizio esistente di interesse storico testimoniale non modifica il quadro conoscitivo della struttura insediativa in quanto non è finalizzata ad individuare strategie e modalità di recupero/rigenerazione né ad individuare aree di degrado così come definite dall'art. 23 della L.R.T. 65/2014, né a modificare il perimetro del territorio urbanizzato.

Per gli stessi motivi si ritiene opportuno riferirsi al quadro ambientale definito in sede di formazione di Piano Strutturale.

La presente variante non incide sul dimensionamento del Piano Strutturale così come definito all'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione di seguito riportato:

Tabella riassuntiva del dimensionamento del PS distribuito nelle singole UTOE

	RESIDENZA	TURISTICO RICETTIVO	COMMERCIALE	ALTRE DESTINAZIONI FUNZIONALI (DIREZIONALE)	ATTIVITÀ DI SERVIZIO E ATTREZZATURE PUBBLICHE
UTOE 1					
UTOE 2	4.000	4.000	2.550* + 1200		
UTOE 3	900	800			
UTOE 4					
UTOE 5	900				
UTOE 6	2.400				
UTOE 7	600				
UTOE 8	1.400				
UTOE 9	700	4.000			
UTOE 10					
TOTALE	10.900	8.800	3750		
SLP MQ					

**Derivanti da previsioni residue di PdF*

Si rileva inoltre che il dimensionamento del Piano Strutturale, in coerenza con l'art. 5 della D.P.G.R. 32/R/2017 è così stabilito:

11. In coerenza con l'art. 5 del DPGR 32/R/2017, il dimensionamento di P.S. è definito all'interno del territorio urbanizzato in rapporto alle previsioni di trasformazione di nuova edificazione e di trasformazione urbana sul patrimonio edilizio esistente da realizzarsi attraverso piani attuativi e interventi di rigenerazione urbana ai sensi art. 125 L.R. 65/14. Le previsioni all'esterno del territorio urbanizzato introdotte attraverso la conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 LR 65/14 sono da computare separatamente rispetto alle dimensioni massime sostenibili di PS.

7. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è disciplinato in Regione Toscana dalla L.R.T. 10/2020 che ha recepito la materia contenuta nelle fonti statali: D. Lgs. 152/2006, D. Lgs. 4/2008 e D. Lgs. 128/2010.

Ai sensi della normativa regionale la VAS viene effettuata obbligatoriamente per tutti i piani e programmi:

- Che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria- ambiente, per i settori agricolo-forestale, della pesca, dell'energia, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque, la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA;
- Per i quali si ritiene necessario una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997;
- Per le modifiche dei piani o programmi per i quali è obbligatorio la VAS, salvo le modifiche minori.

E' invece prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS:

- Per i piani e programmi che rientrano nelle categorie per cui è prevista la VAS obbligatoria, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le relative modifiche;
- Per le modifiche minori dei piani o programmi per i quali è prevista la VAS obbligatoria;
- Per i piani e programmi che non rientrano nelle suddette categorie, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'art. 5 comma 3-ter della L.R.T. 10/2010 prevede che, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente o, ai sensi dell'art. 22 della stessa Legge Regionale, il proponente presente una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.

L'adozione della variante sarà dunque subordinata al preventivo provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS

8. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

La disciplina Regionale in materia di pianificazione prevede la partecipazione attiva della cittadinanza come figura propositiva e pertanto, in coerenza con quanto stabilito alla lettera e) del comma 3 dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014, si ritiene necessario attivare il seguente programma:

- a) Comunicato stampa che informi i cittadini dell'inizio del procedimento inerente la variante al vigente Piano Operativo nonché la sua finalità;

- b) Comunicato stampa per informare la cittadinanza dell'avvenuta adozione della variante e dei termini assegnati per la presentazione delle eventuali osservazioni;
- c) Comunicato stampa per informare la cittadinanza dell'avvenuta approvazione della variante e della relativa pubblicazione sul BURT;
- d) Pubblicazione dei suddetti comunicati sul sito internet istituzionale del Comune di Campo nell'Elba dove sarà creata una sezione apposita dove raccogliere i contenuti e le informazioni inerenti il procedimento in oggetto;
- e) Diffusione dei suddetti comunicati sulle testate giornalistiche locali nonché sui social network del Comune;

Quale ulteriore supplemento al processo di informazione presso l'Area Tecnica – Edilizia, Urbanistica, Demanio, saranno resi disponibili gli atti e gli elaborati per la consultazione pubblica, oltre a fornire chiarimenti ed approfondimenti sul procedimento avviato e sullo stato di attuazione.

9. INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

Nel rispetto di quanto stabilito alla lettera f) del comma 3 dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014 la deliberazione di avvio del procedimento dovrà individuare il garante dell'informazione e della partecipazione con le finalità di cui all'art. 38 della stessa Legge Regionale di seguito riportato:

Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione

1. Nell'ambito delle competenze della Regione, delle province, della città metropolitana e dei comuni, ai fini della formazione degli atti di loro rispettiva pertinenza, il garante dell'informazione e della partecipazione assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l'attuazione del programma di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e), e per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati. A tal fine la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni, e assicurano che la documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione secondo le linee guida di cui all'articolo 36, comma 4.

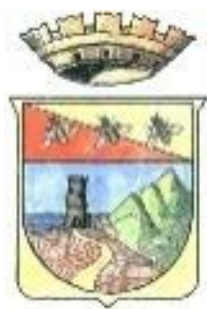
2. Il garante dell'informazione e della partecipazione redige un rapporto sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e), ed evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti. Della pubblicazione del rapporto sull'attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39.

3. A seguito dell'adozione degli atti di governo del territorio, il garante dell'informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 20.

Campo nell'Elba, 08 Settembre 2026

**Il Responsabile dell'area Tecnica
Edilizia/Urbanistica e Demanio**
Arch. Silvia Lancioni

(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



II° VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

Ai sensi dell'art. 5 della L.R.T. 10/2010

Sindaco:

Arch. Davide Montauti

Segretario Comunale:

Dott.ssa Antonella Rossi

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Silvia Lancioni

Garante dell'informazione e della partecipazione:

Dott.ssa Antonella Rossi

INDICE

1. RIFERIMENTI PROCEDURALI E FINALITA' DEL DOCUMENTO
2. I SOGGETTI COINVOLTI
3. CARATTERISTICHE E OGGETTO DELLA VARIANTE
4. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' SEMPLIFICATA

1. RIFERIMENTI PROCEDURALI E FINALITA' DEL DOCUMENTO

La valutazione Ambientale Strategica (VAS), introdotta nell'ordinamento comunitario con la Direttiva 42/2001/CE, è stata recepita dal legislatore nazionale con il D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e declinata nella Regione Toscana con L.R.T. 10/2010.

La VAS è un processo/procedimento valutativo riguardante i piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, effettuata affinché, attraverso l'integrazione efficace e coerente delle considerazioni ambientali nel piano/programma, questi contribuiscano a promuovere la sostenibilità dello sviluppo.

La disciplina regionale definisce puntualmente l'ambito di applicazione della VAS distinguendo quali piani/programmi debbano essere sottoposti obbligatoriamente a V.A.S. (comma 2 dell'art. 5 della L.R.T. 10/2010) e quali, invece, ne sono esclusi. Quest'ultimi tuttavia, in ragione della modesta entità delle previsioni o della natura delle aree interessate, sono subordinati ad una preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali loro connessi (comma 3 dell'art. 5 della L.R.T. 10/2010); tra questi rientrano le modifiche minori di piani/programmi.

La disciplina regionale stabilisce inoltre un'ulteriore possibilità nei casi in cui le varianti ai piani/programmi siano di carattere formale, redazionale o che comunque non comportano modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS (comma 3-ter dell'art. 5 della L.R.T. 10/2010): in tale ambito l'autorità proponente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro il termine di trenta giorni.

La variante in oggetto rientra in quest'ultima casistica in quanto, le modifiche da apportare al piano/programma non introduce modifica alla disciplina del Piano Operativo sul quale la procedura di VAS è stata effettuata in sede di approvazione dello stesso con integrazione allo studio di incidenza e al rapporto ambientale.

Il presente documento assume pertanto la funzione di relazione motivata da sottoporre all'Autorità competente affinché si esprima sulla esclusione o assoggettabilità a VAS.

2. I SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi dell'art. 4 della L.R.T. 10/2010 i soggetti coinvolti nel procedimento relativo alla presente variante risultano essere:

Autorità competente (comma 1 lettera h): è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi del comma 12 della stessa Legge Regionale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) Adeguato grado di autonomia;

- c) Competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Proponente (comma 1 lettera l): eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall'autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano/programma soggetto alle disposizioni della L.R.T. 10/2010;

Autorità procedente (comma 1 lettera i): la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano/programma soggetto alle disposizioni della presente legge.

Per il procedimento della presente variante si individuano pertanto i seguenti soggetti:

Proponente: Giunta Comunale che si avvale dell'Area Tecnica – Edilizia, Urbanistica, Demanio

Autorità procedente: Consiglio Comunale

Autorità competente: Arch. Priscilla Braccesi in qualità di Responsabile Area Tecnica - Lavori Pubblici e Ambiente

3. CARATTERISTICHE E OGGETTO DELLA VARIANTE

La Variante da avviare fa seguito alla Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 21/01/2026 con la quale l'Amministrazione Comunale ha avviato una seconda campagna di ascolto e di proposta di schedatura tesa alla ricognizione del patrimonio edilizio classificato "di interesse storico testimoniale" nella cartografia allegata al vigente Piano Operativo.

La presente ricognizione riguarda l'intero patrimonio edilizio esistente sia all'interno che all'esterno del perimetro del centro abitato e pertanto non trova applicazione la procedura semplificata prevista al comma 2 dell'art. 30 della L.R.T. 65/2014.

A seguito dell'avvio della campagna di ascolto sopra citata risultano pervenute n. 63 (sessantatre) istanze corredate della documentazione indicata nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21/01/2026.

La presente variante non incide sul dimensionamento del Piano Operativo né sulla sua disciplina che rimane integralmente confermata e invariata.

Ciò premesso si analizzeranno i contenuti della variante con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti al Punto 1 dell'Allegato 1 della L.R.T. 10/2010:

- 1) In quale misura il piano/programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- 2) In quale misura il piano/programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- 3) La pertinenza del piano/programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

- 4) Problemi ambientali relativi al piano/programma;
- 5) La rilevanza del piano/programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani/programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

4. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' SEMPLIFICATA

Punto 1 dell'Allegato 1 della L.R.T. 10/2010 - In quale misura il piano/programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse: **il tema trattato dalla variante, avente ad oggetto una mera ricognizione del patrimonio edilizio esistente, non determina specifiche attività progettuali o di altro genere.**

Punto 2 dell'Allegato 1 della L.R.T. 10/2010 - In quale misura il piano/programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati: **la presente variante non ha interazioni con altri piani/programmi in quanto si tratta di una mera ricognizione del patrimonio edilizio esistente senza introdurre modifiche al dimensionamento del Piano Operativo né sulla sua disciplina.**

Punto 3 dell'Allegato 1 della L.R.T. 10/2010 - La pertinenza del piano/programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile: **come già sopra indicato l'oggetto della variante lascia invariato l'impianto normativo del Piano Operativo e pertanto le considerazioni ambientali effettuate in sede di VAS rimangono immutate.**

Punto 4 dell'Allegato 1 della L.R.T. 10/2010 - Problemi ambientali relativi al piano/programma: **la variante in oggetto non rileva al fine di tale verifica.**

Punto 5 dell'Allegato 1 della L.R.T. 10/2010 - La rilevanza del piano/programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani/programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque): **per il tema affrontato nella variante si ritiene che non abbia alcuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.**

Dalle verifiche sopra indicate si rileva come la presente variante, che non modifica il dimensionamento né la disciplina del vigente Piano Operativo e che consiste in una semplice variante per la ricognizione dei fabbricati esistenti, non produca effetti.

Campo nell'Elba, 08 Settembre 2026

**Il Responsabile dell'area Tecnica
Edilizia/Urbanistica e Demanio**
Arch. Silvia Lancioni

*(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2026 / 1690
AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

OGGETTO: SECONDA RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO INSEDIATIVO DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE CON VARIANTE AL PIANO OPERATIVO E VERIFICA SEMPLIFICATA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS: AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. T 65/2014

La presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti né sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'Ente.

Lì, 08/09/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2026 / 1690
AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

OGGETTO: SECONDA RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO INSEDIATIVO DI
INTERESSE STORICO TESTIMONIALE CON VARIANTE AL PIANO OPERATIVO E
VERIFICA SEMPLIFICATA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS: AVVIO DEL
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. T 65/2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 08/09/2026

IL DIRIGENTE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Deliberazione di Giunta Comunale N. 200 del 09/09/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 10/09/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 10/09/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)